



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO**

Sez. Lavoro

Composta da:

dott. Carla Maria Bianchini	- Presidente
dott. Silvia Marina Ravazzoni	- Consigliere
dott. Paola Poli	- Giudice Ausiliario rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Lecco n. 74/2020, estensore dott. Trovò,

promossa da:

[REDACTED], con il patrocinio dell'avv. BAIO PAOLO, elettivamente domiciliata in VIA ROMA, 73 LECCO presso il difensore

APPELLANTE

CONTRO

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587), con il patrocinio dell'avv. PEREGO NADIA e dell'avv. MOGAVERO MIRELLA, elettivamente domiciliato in VIA SAVARE', 1 MILANO presso i difensori

APPELLATO

CONCLUSIONI

Per l'appellante: come nel ricorso in appello agli atti

Per l'appellato: come in memoria difensiva agli atti

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 2/12/2020, la sig.ra **[REDACTED]** ha proposto appello avverso la sentenza n. 74/2020 con la quale il Tribunale di Lecco ha respinto il ricorso dalla stessa proposto volto ad ottenere il riconoscimento della pensione di inabilità.

La ricorrente, nata il 22/5/1952, in data 4/3/2019 aveva presentato domanda di pensione di inabilità.

In data 15/3/2019 la commissione per l'invalidità civile la riconosceva invalida al 100%, tuttavia Inps rigettava la sua domanda in quanto a partire dall'1/1/2019 il limite di età oltre il quale la prestazione non può più essere riconosciuta (sussistendo invece il diritto all'assegno sociale) era stato innalzato a 67 anni.

Il Tribunale ha ritenuto corretta l'interpretazione della normativa sostenuta da Inps, ovvero che coloro i quali compiono l'età prevista dalla normativa vigente sino al 31/12/2018 (66 anni e 7 mesi) entro tale data, a prescindere dalla data di presentazione dell'istanza di assegno sociale, sono da considerare "ultrasessantacinquenni", con la conseguenza che qualora presentino domanda di assegno sociale successivamente al 1/1/2019, sono ritenuti titolari del requisito anagrafico pur non avendo ancora compiuto i 67 anni previsti a partire dal 2019 e qualora richiedano il riconoscimento dell'invalidità civile nel corso del 2019 prima di aver compiuto 67 anni, in caso di accoglimento della domanda conseguiranno comunque la condizione di invalidi "ultrasessantacinquenni", per cui sarà preclusa la possibilità di richiedere la pensione di inabilità.

Ritenuto che la ricorrente ha presentato domanda quando aveva 66 e 9 mesi, l'Istituto ha agito correttamente.

Opinare diversamente comporterebbe una sorta di rimessione in termini per coloro che hanno maturato il requisito anagrafico precedente (66 anni e 7 mesi) prima del 1/1/19; in altri termini la nuova disposizione normativa che ha innalzato il limite di età non si applica a chi abbia raggiunto il limite anagrafico di esclusione con la disciplina previgente, poiché, in tal caso, si assegnerebbe alla legge efficacia retroattiva.

quando ha fatto domanda, aveva già perduto il diritto ad ottenerla secondo la legge applicabile nel momento in cui ella raggiungeva il requisito anagrafico (25/12/2018). Ella andava, semmai, ritenuta titolare del requisito anagrafico per l'assegno sociale.

Ha proposto appello con un unico articolato motivo, lamentando una non corretta interpretazione delle norme in esame. Il Decreto ministeriale che ha elevato il limite anagrafico per godere dell'assegno sociale trova applicazione, per espressa previsione testuale, a decorrere dall'1/1/19, il che significa che il requisito anagrafico deve essere valutato al momento della presentazione della domanda. Se il legislatore avesse voluto che il dato anagrafico dovesse essere valutato al momento in cui il soggetto raggiunga tale soglia anagrafica lo avrebbe detto espressamente.

Né è corretto l'assunto secondo cui l'interpretazione propugnata dall'appellante comporterebbe una efficacia retroattiva, essendo semmai vero il contrario.

Ha resistito Inps, difendendo la sentenza.

Disposta la trattazione cartolare della causa, le parti depositavano nel termine loro assegnato le rispettive note scritte.

All'udienza del 22 aprile 2021 la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.

* * *

L'appello è fondato e merita accoglimento.

La legge n. 118/1971, all'art. 12 prevede che *"Ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico dello Stato e a cura del Ministero dell'interno, una pensione di inabilità di lire 234.000 annue da ripartire in tredici mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento dell'inabilità."*

[...]

Ed al successivo art. 19 che *"In sostituzione della pensione o dell'assegno di cui agli articoli 12 e 13 i mutilati e invalidi civili, dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età di 65 anni, su comunicazione delle competenti prefetture, sono ammessi al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153. [...]"*.

Mentre l'art. 3, co. 6, L. 335/1995 stabilisce che *“Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato “assegno sociale”*”.

Il requisito anagrafico per l'assegno sociale è stato via via innalzato in forza di vari decreti a partire dal 2013, da ultimo con il D.M. 5/12/2017 per cui dall' 1/1/2019 è divenuto 67 anni (fino al 31/12/2018 era di 66 e 7 mesi).

L'art. 19 cit. è chiaro nel prevedere che la pensione di inabilità sia sostituito dall'assegno sociale al compimento dell'età, che dall'1/1/2019 è 67 anni. Quando la sig.ra [REDACTED] ha presentato la domanda per la pensione di inabilità non aveva ancora compiuto 67 anni, così come non li aveva compiuti al momento dell'accertamento del requisito sanitario (15/3/2019), essendo nata il 22/5/1952.

Ella, quindi, possedeva entrambi i requisiti (sanitario e anagrafico) voluti dalla legge 118/1971 per il riconoscimento della pensione di inabilità.

La circostanza di fatto che poche settimane dopo, con il raggiungimento dei 67 anni, la pensione di inabilità andasse sostituita dall'assegno sociale a mente del citato art. 3 l. 335/1995 è circostanza del tutto irrilevante al fine del riconoscimento della provvidenza richiesta.

Il passaggio da una prestazione all'altra viene fatto dipendere dal “compimento” dei 67 anni, quindi da una circostanza di fatto ben precisa ed individuata dal legislatore che non lascia spazio a diversa interpretazione.

La circolare Inps posta dal Tribunale a fondamento della propria decisione, non può trovare applicazione nel caso di specie per un duplice ordine di ragioni: da un lato detta circolare è dettata per il requisito anagrafico richiesto dalla normativa sull'assegno sociale, ovvero una prestazione diversa da quella per cui è causa, dall'altro offre una interpretazione della norma che non ha addentellato con la piana interpretazione letterale del dettato legislativo, essendo evidente che aver compiuto 66 anni e 7 mesi non equivale ad averne compiuti 67.

Né la interpretazione, o per meglio dire la *“forzatura”* fatta da Inps in detta circolare può in alcun modo vincolare il giudice, restando irrilevante, al fine della soluzione del caso di specie, che l'Istituto operi una sorta di anticipazione degli effetti del compimento del sessantasettesimo anno ai fini del riconoscimento dell'assegno sociale.

Va quindi dichiarato sussistere il diritto della appellante a percepire la pensione di inabilità a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, con condanna di Inps al pagamento dei conseguenti ratei, con gli interessi dalle singole scadenze al saldo effettivo.

Le spese processuali del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di Inps, liquidate in base al DM 10.3.2014 n.55, considerato il valore della causa, rilevata l'assenza di attività istruttoria, in € 500 per il primo grado ed in € 500 per l'appello, oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

In riforma della sentenza n. 74/2020 del Tribunale di Lecco, dichiara sussistere il diritto della sig.ra [REDACTED] a percepire la pensione di inabilità a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda per l'accertamento dell'inabilità.

Condanna Inps al pagamento dei conseguenti ratei, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo.

Condanna Inps alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in € 1000 oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Milano, 22/04/2021

Il Giudice Ausiliario rel.
Paola Poli

Il Presidente
Carla Maria Bianchini